

# **PROPOSTE ED OSSERVAZIONI ALL'ACCORDO QUADRO PER LA BUONA FORMAZIONE**



L'istituzione dell'Albo degli operatori è prevista all'art. 14 della L. r. 24/76 e dovrà essere costituito da dipendenti degli Enti di Formazione professionale a tempo indeterminato alla data del 31/12/2008.

Dovrà trattarsi di un Albo chiuso e ad esaurimento composto da un elenco soggettivo, in cui precisare i titoli conseguiti, l'esperienza maturata nell'ambito di tutte quelle professionalità disponibili per lo svolgimento delle azioni formative programmate e finanziate dalla Regione Siciliana. Il personale necessario, alla realizzazione delle diverse tipologie di attività formative in Sicilia, dovrà essere individuato tra i soggetti iscritti all'Albo.

Dall'Albo attingeranno gli Enti gestori con preferenza per il personale già impegnato nello stesso ente, il quale conserverà titoli, mansioni e livelli alla data dell'accesso all'Albo. Per una completa e definitiva riforma in positivo per il personale, si dovrà procedere, per far fronte alla situazione transitoria, alla estensione dei benefici del Fondo di Garanzia, di cui alla legge regionale 16 aprile 2003 n° 4 art. 132, al 31 dicembre 2008 per garantire tutto il personale assunto a quella data. Quindi, per conseguire questo beneficio si dovrà affrontare un passaggio legislativo, per dare seguito a quanto già disposto in merito dalla deliberazione n° 350 del 4 ottobre 2010 n° 8.

Si può prevedere la suddivisione dell'Albo in tre Sezioni, una per l'OIF, una per gli Interventi Formativi ed una per i Servizi Formativi. Il blocco delle assunzioni al 31 dicembre 2008 potrà garantire la continuità lavorativa e retributiva, così come previsto dall'art. 2 della L. r. 25/93, nonché controllare il flusso di spesa per il personale.

Occorre sottolineare con estrema chiarezza che bisogna solo procedere, previa verifica dei requisiti d'iscrizione, alla pubblicazione del personale in forza al 31.12.2008, ivi compreso quello delle sedi di cui all'articolo 13 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9 a tempo indeterminato naturalmente.

L'albo deve avere la funzione che il legislatore del 1976 ha inteso attribuire come "ratio legis": quello di verifica dei requisiti per l'accesso, alla quale aggiungere la funzione di garanzia per il personale per l'appunto al 31.12.2008.

L'Albo dovrà chiaramente riportare che al solo personale iscritto, in forza al 31.12.2008, sono assicurate le garanzie ex-art. 2 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 25 e s.m. ed i., legge regionale n° 23/2002 art. 39, nonché quelle di cui all'ex-art. 132 della Legge regionale 16 aprile 2003 n. 4.

Una verifica, in tal senso, è possibile da parte dell'Amministrazione avendone ricevuto gli elenchi con il relativo costo.

Occorrerà indicare anche, sempre solo per il personale iscritto in quanto in forza al 31.12.2008, nel periodo di vigenza dell'art. 19 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 7-ter della legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, che si potrà far

---

**SEGRETERIA NAZIONALE**

**via Farini, 16 - 00185 Roma tel. 06/4741200 fax 06/47824733**

**e-mail: [uglscuola@libero.it](mailto:uglscuola@libero.it)**

**sito web: [www.uglscuola.it](http://www.uglscuola.it)**

## **Coordinamento Formazione Professionale**

ricorso agli istituti ivi previsti secondo l'accordo quadro che regola la materia; ivi compreso i percorsi di aggiornamento/riqualificazione ai sensi del D.I. 18 dicembre 2009.

A latere dell'albo occorre indicare, elemento mancante, la correttezza retributiva insieme alla cadenza mensile delle spettanze al personale, cui sono annessi e connessi gli oneri contrattuali, fiscali, contributivi e assicurativi.

In estrema sintesi e sulla base della Legge regionale 6 Marzo 1976 n. 24, nel testo vigente come integrato dalla legge regionale 1 settembre 1993 n. 25, dalla legge regionale 23/2002 art. 39; dalla Legge regionale 9 agosto 2002 n. 9, dalla Legge regionale 26 novembre 2000 n. 24 e dalla Legge regionale 27 aprile 1999 n. 10, nonché dall'art. 132 della Legge regionale 16 aprile 2003 n. 4, Ugl Sicilia propone:

1. la pubblicazione dell'Albo con gli operatori a tempo indeterminato al 31/12/2008, ivi compresi quelli delle sedi di cui all'articolo 13 della legge regionale 9 agosto 2002 n. 9 e s. m. ed i.;
2. che i requisiti con il relativo inquadramento/costo sia accertato dall'Ispettorato provinciale del lavoro;
3. che il personale sia impiegabile anche, in relazione alle competenze, nelle attività previste dalle istituzioni scolastiche nei relativi P.R.O.F.;
4. che su domanda, anche in deroga ai limiti contrattuali, il personale possa essere impiegato presso le Università che individuano disponibilità, ;
5. che, nel periodo di vigenza degli ammortizzatori sociali in deroga, si possa fare ricorso agli stessi secondo l'accordo quadro del 14.04.2010 (e successivi) che regola la materia in caso di mancata copertura del Capitolo di cui al fondo di Garanzia.

Infine occorre stabilire, sempre in via legislativa, che è opportuno suddividere il capitolo di bilancio regionale n° 717910 in due distinti servizi: servizio 01 denominato "costo del personale inserito nell'Albo"; servizio 02 denominato "spese della gestione degli enti di formazione". Non si vuole determinare una variazione formale e sostanziale del bilancio, ma solo distinguere la spesa del personale da quella della gestione, in modo che il costo del personale sia certo sin dalla fonte e non variabile.

In alternativa a questa iniziativa si propone una convenzione con la tesoreria trilaterale; Regione garante dei trasferimenti, banca ed enti di formazione per garantire gli importi necessari a pagare il personale inserito nell'albo unico ad esaurimento di cui al nuovo art. 14 della legge regionale 24/76, così come verrà emendato. Anche i dipendenti potranno partecipare alla operazione, rendendo più allettante l'operazione per la tesoreria regionale, se a questi saranno applicati condizioni bancarie più favorevoli dalla convenzione.

Il principio da cui ci si muove è che i ritardi dei trasferimenti dalla Regione Sicilia si ripercuotono sugli enti di formazione, i quali li riversano interamente sul personale, che vede a fine anno il proprio già esiguo stipendio rimaneggiato da interessi e more per ritardi nei pagamenti degli impegni economici, che ciascuna famiglia prende normalmente.

Bisogna risolvere anche questa questione per evitare che il personale sia ancora soggetto a pignoramenti e procedimenti ingiuntivi, costosi e vessatori per i dipendenti.

## Gestione degli Esuberi

Con l'introduzione dell'Albo Unico ad esaurimento degli operatori del sistema della Formazione Professionale, ex art. 14 della L.r. 24/76, avente la caratteristica di Albo chiuso o ad esaurimento, si introduce il blocco delle nuove assunzioni.

Tutte le nuove ed eventuali necessità di personale dovranno essere soddisfatte dagli Enti Gestori, mediante il ricorso alla tipologia di contratto cosiddetto "Atipico" e/o a tempo determinato, la cui durata dovrà, comunque, coincidere con quella dell'intervento formativo o del corso o del progetto.

Il Fondo di garanzia dovrà essere esteso al 31/12/2008, modificando con legge l'art. 132 l.r. 4/03.

Bisogna intervenire urgentemente con progetti idonei a fungere da ammortizzatore sociale, sia per la volontà politica riformatrice in generale, quindi si deve produrre un "paracadute sociale" al periodo transitorio, sia per dare risposte agli esuberi già conosciuti del 2007 (ex Co.Or.Ap.); sia perché il nuovo sistema della convenzione genererà di sicuro nuovi esuberi (parametro unico, parametro personale 60/40 docenti/amministrativi, ecc).

Il personale in esubero di cui all'Albo ex L. r. 24/76 potrà essere utilizzato in attività di aggiornamento, di qualificazione e riqualificazione/riconversione per la formazione di nuove figure professionali capaci di rispondere alle nuove istanze provenienti dai Piani di Sviluppo economico-produttivo e socio-sanitario della Regione Siciliana.

Inoltre, si dovrebbero costituire le Liste di mobilità provinciale e regionale all'interno delle quali far confluire il personale dichiarato in esubero dagli Enti di formazione.

L'Elenco di detto personale dovrà essere notificato all'Amministrazione Regionale, la quale potrà impegnarlo presso quegli Enti Gestori carenti di personale qualificato nel rispetto della professionalità ed impegno orario contrattuale.

Per il personale utilmente inserito all'Albo di cui alla L. r. 24/76 risultante in esubero presso gli Enti di provenienza sarà possibile attivare un percorso alternativo di trasferimento in altri servizi, secondo le sotto indicate soluzioni:

\*\*\*\*\*

- A) 1. Le azioni di formazione e orientamento professionale sono realizzate dal 1° gennaio 2011, in regime di convenzione con gli enti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 marzo 1976 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni. Nella convenzione deve in ogni caso essere stabilito che gli enti, cui sono affidate le attività, impiegano prioritariamente il personale nella sezione ad esaurimento dell'albo di cui all'art. 14 della citata legge 6 marzo 1976 n. 24. La convenzione, cui si applicano le disposizioni nel tempo vigenti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, il relativo regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e la legge 13 agosto 2010 n. 136, individua tempi e modalità per lo svolgimento delle attività non riconoscendo spese diverse da quelle inserite salvo, ove non sia già previsto nella convenzione, le variazioni retributive contrattuali disposte dal contratto collettivo di lavoro applicato e/o contributive disposte per legge.

2. Per il personale in forza, con qualsiasi mansione, alla data del 31.12.2008 presso gli organismi di formazione professionale ammessi ai piani formativi nel 2010, di cui legge regionale 6 marzo 1976 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, il Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato, di cui alla legge regionale 6 marzo 1976 n. 25, e il Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario (CEFPAS), di cui alla legge regionale 3 novembre 1993 n. 30 art. 20,

## Coordinamento Formazione Professionale

provvedono a far data dal ... alla loro assunzione. L'assunzione ha luogo previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro a parità di condizioni giuridiche ed economiche, applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori. L'assunzione e/o gli inquadramenti hanno luogo a condizione che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto della normativa di riferimento, ed in particolare dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, o in forza di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale, purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2010. In particolare il CEFPAS provvede, con le conseguenti modifiche alla pianta organica, all'assunzione del personale impegnato nel Prof 2010 nell'ambito FAS. Il CIAPI di Palermo provvede, con le conseguenti modifiche alla pianta organica, all'assunzione del personale impegnato nello stesso Prof 2010, nei rimanenti ambiti e residenti nelle province di Palermo, Trapani, Agrigento ed Enna. Il CIAPI di Priolo Gargallo (SR), con le conseguenti modifiche alla pianta organica, provvede all'assunzione del personale impegnato nello stesso Prof 2010 nei medesimi rimanenti ambiti e residenti nelle rimanenti province. Al personale, di cui al presente comma, continua ad essere assicurato quanto previsto dalla legge regionale 1 settembre 1993 n. 25, Legge regionale 23 dicembre 2002 n. 23 e Legge regionale 16 aprile 2003 n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni. I CIAPI e il CEFPAS comunicano al competente dipartimento regionale le spese del personale distinto in relazione alle singole azioni. \*

3. Per le azioni di formazione e orientamento professionale autorizzate e finanziate dal 1° gennaio 2011, i competenti dirigenti dei dipartimenti erogano le somme individuate, in sede di convenzione di cui al comma 3, in un'unica soluzione agli enti, di cui al comma precedente, per il personale di cui alla sezione ad esaurimento, ivi transitato e in tre soluzioni per le rimanenti spese secondo le previsioni, vigenti nel tempo, del Vademecum per l'attuazione del POR FSE agli enti gestori delle attività. Le spese per il personale, anche in forza presso gli enti di cui al comma 2, sono inserite nel rendiconto delle azioni secondo il loro impiego.

\* oppure sostituire CIAPI e CEFPAS, in alternativa, con RESAIS S.p.A, od anche Italia Lavoro Sicilia.

\*\*\*\*\*

### - B) Norme per la semplificazione delle azioni di formazione e orientamento professionale

1. Le province e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura costituiscono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una società consortile di capitali denominata Centro di Istruzione e Formazione Territoriale, con acronimo C.I.F.T., per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici. I C.I.F.T. hanno sede operativa presso i Centri Servizi Amministrativi competenti per territorio.
2. Ai C.I.F.T. è affidata la gestione dell'albo unico ad esaurimento, le proposte per i piani formativi e di orientamento annuali o pluriennali, monitoraggio, ispezione, controllo imperniato sulla verifica degli esiti/risultati delle attività delle azioni di formazione e orientamento professionale, differenziata in base alle tipologie di intervento e rendicontazione delle azioni di formazione e orientamento professionale, nonché di certificazione dei crediti professionali nelle esperienze

**SEGRETERIA NAZIONALE**

**via Farini, 16 - 00185 Roma tel. 06/4741200 fax 06/47824733**

**e-mail: [uglscuola@libero.it](mailto:uglscuola@libero.it)**

**sito web: [www.uglscuola.it](http://www.uglscuola.it)**

## **Coordinamento Formazione Professionale**

maturate e documentate nel mercato del lavoro, secondo le direttive della Presidenza della Regione e dei competenti dipartimenti. I C.I.F.T. attuano le misure idonee per la tutela retributiva e l'accompagnamento alla pensione, mediante incentivo economico, dei lavoratori aventi i requisiti minimi per l'accesso alla pensione, anche mediante ricorso agli strumenti legislativi vigenti. Le risorse liberate dalla mancata assegnazione dei finanziamenti agli enti gestori interessati da revoca del finanziamento, le cui ore saranno oggetto di definitiva revoca dal Piano, in parte saranno utilizzare per il sostegno al reddito dei lavoratori non collocati nelle azioni di formazione ed orientamento.

3. Le azioni di formazione e orientamento professionale sono realizzate dal 1° gennaio 2011, in regime di convenzione con gli enti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 marzo 1976 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni. Nella convenzione deve, in ogni caso, essere stabilito che gli enti, cui sono affidate le attività, impiegano prioritariamente il personale nella sezione ad esaurimento dell'albo, di cui all'art. 14 della citata legge 6 marzo 1976 n. 24. La convenzione, cui si applicano le disposizioni nel tempo vigenti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, il relativo regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e la legge 13 agosto 2010 n. 136, individua tempi e modalità per lo svolgimento delle attività non riconoscendo spese diverse da quelle inserite salvo, ove non sia già previsto nella convenzione, le variazioni retributive contrattuali, disposte dal contratto collettivo di lavoro applicato e/o contributive disposte per legge.
4. Per le azioni di cui alla legge regionale 6 marzo 1976 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti, di cui all'articolo 4 comma 1 della legge regionale 6 marzo 1976 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, si avvalgono prioritariamente del personale iscritto all'albo di cui all'art. 14 della stessa legge regionale 6 marzo 1976 n. 24, in servizio alla data del 31 dicembre 2008 che verrà iscritto in apposita sezione ad esaurimento.
5. Le attività del C.I.F.T. relative al monitoraggio, ispezione, controllo e rendicontazione sono espletate da personale regionale già in servizio alla data di entrata in vigore della legge del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale o del Dipartimento Agenzia per l'impiego o di altri dipartimenti, secondo apposito interpello ad evidenza pubblica da evadersi entro 60 giorni dalla comunicazione della costituzione delle società consortili di cui al comma 1. Il personale regionale viene assegnato in posizione di comando presso la società consortile, conservando lo stato giuridico ed economico di dipendente regionale. Nelle more dell'espletamento dell'evidenza pubblica, i direttori dei servizi uffici provinciali del lavoro, competenti per territorio, dispongono il comando presso i C.I.F.T. del personale in atto impegnato in similari servizi sin dalla comunicazione della costituzione delle società consortili di cui al comma 1.

## Coordinamento Formazione Professionale

6. Al personale iscritto all'albo, di cui al 4° comma nell'apposita sezione ad esaurimento ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge che opera presso gli enti di cui al medesimo 1° comma, è assicurata la **facoltà di opzione** da esercitarsi entro 60 giorni dalla comunicazione della costituzione delle società consortili, di cui al comma 1, tra la permanenza alle dipendenze degli enti e l'assunzione alle dipendenze delle società consortili citate. L'assunzione, con contratto di diritto privato, ha luogo previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori. L'assunzione e/o gli inquadramenti hanno luogo a condizione che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto della normativa di riferimento o in forza di pronuncia giurisdizionale, che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale, purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2010. Il personale della sezione ad esaurimento è assegnato funzionalmente agli enti di cui all'articolo 4 comma 1 della legge regionale 6 marzo 1976 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni. Al personale iscritto all'albo, di cui al 3° comma, continua ad essere assicurato quanto previsto dalle leggi regionali 1 settembre 1993 n. 25, 23 dicembre 2002 n. 23 e 16 aprile 2003 n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni. I C.I.F.T. comunicano ai competenti dipartimenti le spese del personale distinto in relazione alle singole azioni.
7. Le attività comunque svolte e finanziate al 31 dicembre 2010 dovranno essere rendicontate, ove non lo siano già, entro 60 giorni dalla comunicazione della costituzione delle società consortili di cui al comma 1 ai C.I.F.T., i quali provvederanno a comunicare le risultanze al competente dipartimento entro 90 giorni dalla presentazione. Ove dalla produzione del rendiconto dovesse derivare un costo accertato superiore al decretato per le spese del personale impegnato, l'ente richiede l'integrazione accompagnata da una dettagliata relazione redatte ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciate dai beneficiari del finanziamento asseverata da un professionista, di cui alla Legge 11 gennaio 1979 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità di cui al presente comma, il dipartimento della formazione professionale autorizza gli enti gestori, di cui alla legge regionale 6 marzo 1976 n. 24, ad utilizzare gli avanzi di gestione maturati a qualsiasi titolo. Con le comunicazioni delle risultanze, tutti i saldi dei conti correnti devono, salvo che non utilizzate per erogare le integrazioni di cui al presente comma, essere riversati alla Regione, procedendo alle chiusure dei rapporti intrattenuti. L'articolo 7 della legge regionale 8 novembre 2007 n. 21 si interpreta nel senso che i dipartimenti regionali e gli uffici equiparati, titolari delle misure del fondo sociale europeo, sono autorizzati a liquidare e pagare le spese discendenti dal maggior costo del personale rispetto al decreto di finanziamento, a valere anche per le misure del POR/FSE 2007-2013 in

**SEGRETERIA NAZIONALE**

**via Farini, 16 - 00185 Roma tel. 06/4741200 fax 06/47824733**

**e-mail: [uglscuola@libero.it](mailto:uglscuola@libero.it)**

**sito web: [www.uglscuola.it](http://www.uglscuola.it)**

## **Coordinamento Formazione Professionale**

- relazione alla produzione della richiesta, accompagnata da dettagliata relazione secondo quanto previsto dal citato articolo 7.
8. Per le azioni di formazione e orientamento professionale autorizzate e finanziate dal 1° gennaio 2011, i competenti dirigenti dei dipartimenti erogano le somme individuate, in sede di convenzione di cui al comma 3, in un'unica soluzione ai C.I.F.T. per il personale, di cui alla sezione ad esaurimento ivi transitato e in tre soluzioni per le rimanenti spese secondo le previsioni, vigenti nel tempo, del Vademecum per l'attuazione del POR FSE agli enti gestori delle attività. Le spese per il personale, anche in forza presso i C.I.F.T., sono inserite nel rendiconto delle azioni secondo il loro impiego.
  9. Dal 1° gennaio 2011 i piani di formazione e di orientamento professionale sono attuati secondo il calendario scolastico stabilito con decreto dell'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale. Nel periodo transitorio del 31 agosto 2011, si attuano le misure di cui al presente articolo. Per far fronte alle spese del personale e degli enti gestori, in via straordinaria e non ripetibile, i competenti dirigenti dei dipartimenti assegnano le risorse finanziarie agli enti gestori sulla base del fabbisogno finanziario, richiesto dagli enti gestori accompagnata da una dettagliata relazione, redatte ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, rilasciate dai beneficiari del finanziamento asseverata da un revisore contabile iscritto nel Registro dei Revisori Contabili di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, il quale procede anche alla verifica della destinazione delle spese nel rispetto del Vademecum per l'attuazione del POR FSE e redige la relazione finale al 31 agosto 2011 redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, trasmettendola al competente Dipartimento. L'onere della spesa relativa del revisore contabile, determinato secondo le previsioni di cui alla Legge regionale 24 febbraio 2000 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è ammessa tra le spese assegnate agli enti gestori.

Per "mettere a regime" il sistema di tutela del personale, nel caso di dichiarate eccedenze di personale, non allocabile, ivi compreso il personale ex-Co.Or.Ap., deve essere valutata la possibilità di accelerare le procedure del progetto di Sportelli Scuola per l'Orientamento nelle Scuole medi inferiori (ex bando del 14.02.2011).

Occorre introdurre misure incentivanti di accompagnamento alla fuoriuscita del personale in possesso dei requisiti minimi previsti per la quiescenza del settore entro un quinquennio (accompagnamento alla pensione).

Inoltre, Ugl Sicilia ravvisa che il passaggio al nuovo "sistema della convenzione" comporterà l'avvio arbitrario e facoltativo delle mobilità, senza avere individuato preventivamente un percorso di tutele immediate ed uno sbocco occupazionale alle unità in esubero. Tutto ciò evidenzierà, quanto meno, un comportamento da parte dell'Assessorato e del Governo Regionale irresponsabile, atteso che gli effetti

## **Coordinamento Formazione Professionale**

sono sotto gli occhi di tutti: la perdita immediata del posto di lavoro del personale in mobilità in una circostanza in cui i dipendenti si trovano senza stipendio da cinque a tredici mesi.

Perciò si tratta di personale che uscirà dal sistema della formazione, pur vantando diversi diritti maturati, come l'arretrato di diverse mensilità di stipendio, il TFR, i contributi non versati, nonché gli arretrati contrattuali non riconosciuti.

Tutto ciò avvierà lunghe e dannose battaglie legali, anche per la rivendicazione di diritti alternativi, che verranno evidenziati caso per caso, come l'assegnazione dei livelli, delle mansioni e/o del carico di lavoro orario (tanti operatori posti in esubero dichiarano che il proprio livello ed orario di lavoro part-time è stato mantenuto, nonostante le richieste del personale ad avanzamenti di i livelli ed aumento di orario, per poi vedere i nuovi assunti ottenere ciò di cui loro avevano diritto e richiesto).

Rispetto allo scenario indicato, il comportamento dell'Assessorato non può ritenersi esente da responsabilità, quantomeno per la superficialità nei controlli e nelle autorizzazioni.

Va ricordato che gli Organismi formativi sono esercenti di un pubblico servizio di pertinenza della P.A. e da essa delegato in suo luogo allo svolgimento, pertanto corresponsabile quantomeno nella vigilanza e nei controlli.

Ai fini delle tutele normative e di garanzia del personale, gli operatori posti in esubero devono essere avvocati sotto la responsabilità di un Coordinamento Interdipartimentale composto dai Dipartimenti interessati.

La convinzione nasce anche dal CCNL vigente per la categoria ed in particolare dall'Allegato n. 10, che individua nel sistema degli ammortizzatori sociali la prima ipotesi per assicurare la ricollocazione del personale prioritaria rispetto alle nuove assunzioni a parità di professionalità e qualifica e si realizza attraverso l'estensione del sistema degli ammortizzatori sociali in deroga al comparto.

Infatti le leggi regionali n° 25 del 1 settembre 1993 art. 2 pubblicata in Gurs n° 42 del 6 settembre 1993; n° 31 del 7 maggio 1996 pubblicata in gurs n° 23 del 11 maggio 1996 co. 2 bis; n° 4 del 16 aprile 2003 pubblicata in GURS n° 17 del 17 aprile 2003; e la circolare n° 10/03/FP del 23 settembre 2003; n° 24 del 26 novembre 2000 art. 17; l'art. 39 della legge regionale n° 23/2002; la deliberazione di giunta regionale n° 350 del 4 ottobre 2010; il decreto assessoriale del 22 dicembre 2010 n° 5074; la deliberazione di giunta regionale n° 17 del 27 gennaio 2011; prevedono la responsabilità del personale della formazione professionale ex lege 24/76 a cura del Dipartimento Pubblica Istruzione e Formazione Professionale e Lavoro per il pagamento degli stipendi, la riqualificazione e la ricollocazione presso le attività ed i progetti che il Dipartimento vorrà approvare. La normativa si spinge fino all'allocazione del personale presso la pubblica istruzione, l'università e gli uffici della Pubblica Amministrazione.

L'Ugl pertanto chiede l'applicazione immediata della normativa citata e che l'A.A. si faccia immediatamente carico del personale, la cui situazione è diventata insostenibile.

Ugl Scuola, inoltre, chiede che si dia attuazione alla costituzione dell'Osservatorio di cui alle Linee Guida per l'implementazione delle politiche formative in Sicilia, facendo rinvio alle stesse per le attività all'uopo.

Roma, 15 marzo 2011

Il Coordinatore Nazionale  
Ugl Scuola  
Dott. Giuseppe Messina